

- Circ. Min. n.199/96 (funzioni dell'insegnante di sostegno) e successive modifiche e integrazioni

Modalità di accesso al servizio

1. La famiglia degli alunni disabili già certificati, chiede il rilascio della documentazione utile alla richiesta dell'assistente educatore all'UONPIA e ne fornisce copia alla scuola e al servizio sociale comunale;
2. la scuola invia, entro la fine di maggio, il progetto personalizzato per l'alunno disabile all'UONPIA competente per l'alunno;
3. l'UONPIA, entro la metà di giugno, formula e invia alla scuola e al Servizio Sociale comunale la certificazione attestante la copertura totale o parziale delle ore di presenza a scuola secondo le modalità indicate nel presente protocollo;
4. il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), l'insegnante di sostegno, l'assistente educatore o il coordinatore del servizio e/o l'assistente sociale comunale e lo specialista di riferimento, definiscono un calendario di almeno 3 incontri nel corso dell'anno scolastico, al fine di monitorare e verificare l'andamento del progetto educativo individualizzato.

Il servizio specialistico: ruolo e funzioni

L'UONPIA ha il compito di certificare la disabilità della persona segnalata e di definire l'entità dell'intervento di assistenza educativa in base ai bisogni dell'alunno. Esercita quindi un ruolo fondamentale rispetto al progetto individuale del bambino e nei rapporti con la famiglia. La centralità di questo servizio rende necessario che esso risulti raggiungibile e accessibile, in tempi adeguati alle famiglie e ai servizi firmatari del presente protocollo.

A partire dall'anno scolastico in corso il servizio certificante è esclusivamente pubblico o accreditato e firmatario del presente accordo.

Enti accreditati in Lombardia:

- **Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano**
- **Istituto Nazionale C. Besta di Milano**
- **Istituto Eugenio Medea di Bosisio Parini, unicamente per la sede di Bosisio Parini**
- **Istituto Don Gnocchi di Milano per la sede di Via Capecelatro**

E' compito del servizio specialistico definire la copertura totale o parziale di assistenza educativa rispetto all'orario complessivo di presenza a scuola dell'alunno.

Copertura totale: viene garantita la copertura delle ore pari alla differenza tra l'orario complessivo di presenza a scuola dell'alunno e le ore certificate previste per l'insegnante di sostegno, equivalenti al 50% delle ore di servizio settimanali dell'insegnante di sostegno così come previsto dalla normativa vigente in materia. Non si prevedono quindi compresenze tra le due figure, tranne per le attività esterne previste dal presente protocollo per situazioni di particolare gravità e per attività specifiche.

Copertura parziale: viene definita la quota oraria in relazione al progetto personalizzato del minore concordato tra la scuola, l'UONPIA, la famiglia e i servizi sociali del territorio, in cui si specificano gli obiettivi e le attività per le quali è richiesta l'assistenza educativa.

Rispetto alle scuole private (scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado) non sono certificabili come ore di assistenza educativa a carico dei comuni, ore che in realtà vanno a coprire l'assenza dell'insegnante di sostegno.

Non sono certificabili ore di assistenza educativa che riguardano attività al di fuori dell'orario scolastico.

Per quanto riguarda attività individuali e di gruppo in contesti sia scolastici che extrascolastici relativi a plesso potenziato e progetti di orientamento, occupazionali e lavorativi, svolti all'interno degli Istituti Superiori del territorio, verrà definito dalla scuola unitamente all'UONPIA, per ogni caso ed in riferimento ad ogni anno scolastico, il numero di assistenti educatori necessari a garantire l'attività e la relativa spesa sarà ripartita in ore di assistenza educativa tra i comuni interessati.

Per l'anno 2009/2010 si prevede di affidare all'Azienda Speciale Consortile, in forma centralizzata, secondo un'ipotesi progettuale concordata con gli istituti interessati, la gestione dei progetti sopracitati garantendo sia le attività scolastiche propriamente dette, che quelle formative e orientative in ambito territoriale.

L'Azienda Speciale Consortile, aprirà un confronto con la Provincia, al fine di definire le competenze in materia e i relativi oneri.

Rispetto ai progetti sopra indicati, si ritiene indispensabile il coinvolgimento dell'Equipe Psicopedagogica di Ambito.

L'insegnante di sostegno: ruolo e funzioni

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'insegnante di sostegno è *"assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni e in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento"*.

Egli opera nelle classi comuni in cui sono inseriti soggetti disabili, opera collegialmente con i docenti assegnati alla classe in tutti i momenti della vita scolastica.

Un insegnante è presente a tutte le attività scolastiche, anche in quelle svolte in luoghi esterni alla struttura scolastica, quali le gite.

Nel caso in cui la situazione dell'alunno disabile lo permetta, questi può partecipare ad attività esterne seguito unicamente dall'insegnante: solamente in casi particolari (portatori di handicap in stato di gravità) è prevista l'ulteriore presenza dell'assistente educatore per garantire l'assistenza rispetto alle funzioni primarie.

Tali attività devono essere programmate tra scuola e amministrazione comunale all'inizio dell'anno scolastico.

L'assistente educatore: ruolo e funzioni

La sfera dell'assistenza può essere più o meno definita, così come previsto dalla normativa vigente in materia, ma deve trovare il suo limite logico nella decisionalità degli interventi attivabili e gestibili.

L'insegnante di sostegno ha il diritto/dovere di decidere ambiti e modalità di intervento, mentre l'assistente educatore svolge compiti di supporto attraverso l'applicazione e la realizzazione delle indicazioni concordate.

Ne consegue che la responsabilità della scelta ricade sul docente. Ricade sull'assistente educatore la responsabilità dell'esecuzione, mentre la responsabilità progettuale coinvolge l'intero Consiglio di Classe.

L'assistente educatore ha la funzione di fornire un supporto prevalentemente indirizzato alla sfera dell'autonomia personale, le sue competenze rientrano nella sfera dell'assistenza educativa e non dell'insegnamento.

L'assistente educatore collabora per favorire l'integrazione scolastica, sostenendo le relazioni dell'alunno disabile con i compagni. Svolge attività di supporto negli apprendimenti. Partecipa alla stesura del PEI e orienta la propria attività alla realizzazione degli interventi in esso indicati.

L'assistente educatore:

- partecipa agli incontri relativi al progetto individualizzato (con insegnanti, specialisti, ecc...) per un totale di 2 ore mensili;
- partecipa ad iniziative di formazione e di aggiornamento;
- usufruisce di 6 ore all'anno per incontri di monitoraggio e di verifica con il servizio specialistico, con l'assistente sociale comunale e con la scuola;
- collabora alla stesura del progetto educativo, già condivisa e programmata con lo specialista curante dell'UONPIA e con la scuola;
- in collaborazione con il Consiglio di Classe partecipa alla stesura di una relazione annuale di verifica relativa al progetto educativo dell'alunno disabile, indirizzata al servizio specialistico e ai servizi sociali del territorio;
- compatibilmente con le condizioni di salute dell'alunno, in accordo con la famiglia, dopo cinque giorni consecutivi di assenza continuata, garantisce la continuazione del PEI presso il domicilio dell'alunno disabile in accordo con il servizio sociale comunale;
- in assenza dell'assistente educatore, a partire dal 2° giorno, verrà effettuata la sostituzione ad opera dell'ente gestore, compatibilmente con la tipologia dei contratti in essere per la gestione del servizio.

L'assistente educatore, nei casi previsti, partecipa alle gite scolastiche di durata non superiore ad un giorno. Si riconoscono all'assistente educatore le effettive ore svolte fino a un massimo di 10.

Per specifici progetti esterni in orario scolastico verrà di volta in volta contrattata tra scuola, servizio sociale comunale e ente gestore, la modalità di partecipazione dell'assistente educatore.

Nei plessi scolastici in cui sia presente il GLH (gruppo di lavoro per alunni disabili) si prevede che allo stesso partecipi il coordinatore degli assistenti educatori e l'assistente sociale.

Collaboratore scolastico bidello

Il ruolo e le funzioni specifiche di questa figura sono indicate nell'art. n. 47 del CCNL del Comparto Scuola e dalla contrattazione collettiva interna ad ogni singolo Istituto Comprensivo.

La scuola

La scuola con le altre istituzioni coinvolte, collabora secondo la normativa vigente per rendere più efficaci i progetti educativi rivolti agli alunni disabili.

La scuola diventa l'agenzia educativa centrale per l'organizzazione dei servizi scolastici.

La scuola, con le altre istituzioni coinvolte, è titolare, secondo la normativa vigente, dei progetti educativi rivolti agli alunni disabili.

La scuola diventa l'agenzia educativa centrale per l'organizzazione dei servizi scolastici.

La famiglia

La famiglia collabora, dal momento della richiesta di certificazione, alla condivisione e alla elaborazione del progetto, partecipa agli incontri di verifica con il servizio sociale comunale, la scuola, l'assistente educatore e l'UONPIA.

La famiglia fornisce la diagnosi funzionale al Servizio Sociale comunale.

L'Amministrazione Comunale: ruolo e funzioni

L'ente locale comune ha l'obbligo di predisporre il servizio di assistenza educativa scolastica secondo quanto previsto dalla norma vigente. Le modalità di azione sono regolamentate dal presente protocollo. Si impegna inoltre ad adottarne le indicazioni relativamente agli atti che disciplinano i rapporti con gli enti gestori del servizio.

Potranno essere proposte dai sindaci modalità di gestione del servizio in delega all'Azienda Speciale Consortile con fondi dei comuni.

Norme finali e transitorie

Il presente protocollo si intende effettivo dal momento dell'approvazione dello stesso in assemblea dei sindaci e dalla sottoscrizione da parte di tutti gli enti partner del protocollo.

Legenda:

PEI - Progetto Educativo Individualizzato